

R.G. Es. 397/2009



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**Sezione Esecuzioni Immobiliari**

Il Giudice dell'esecuzione

*Crono cartice 0*  
*1224/15*

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.3.2015;

letta l'istanza di sospensione dell'esecuzione, presentata in seno al ricorso in opposizione depositato il 9.12.2014, con la quale i debitori esecutati ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ hanno chiesto sospendersi le attività di vendita, lamentando l'eccessiva riduzione del prezzo a base d'asta rispetto al valore di stima dei beni posti in vendita e chiedendo dichiararsi l'improcedibilità o, comunque, disporsi la chiusura anticipata della procedura per sopravvenuta non utilità della stessa, anche in applicazione del nuovo disposto dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., introdotto dal decreto legge 132/2014, convertito con modificazioni nella legge 162/2014;

visto il provvedimento dell'11-12.12.2014, con il quale il ricorso, nella parte avente ad oggetto l'avviso di vendita emesso dal Professionista Delegato, è stato riqualficato come reclamo avverso un atto del delegato ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.;

ritenuto che va confermato il contenuto del predetto provvedimento;

considerato, invero, che la doglianza relativa alla eccessiva riduzione del prezzo a base d'asta risulta, da un lato, infondata, atteso che detto prezzo è stato determinato, conformemente al dettato codicistico, per l'esito infruttuoso dei precedenti tentativi di vendita, e, dall'altro lato, prematura, potendo la valutazione in ordine alla congruità del prezzo essere effettuata solo al momento dell'aggiudicazione ed a seguito della eventuale gara tra gli offerenti, in esito alla quale il Giudice potrà valutare, anche d'ufficio, la sussistenza dei presupposti per la sospensione della vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c.;

ritenuto, pertanto, che non si ravvisano gravi motivi per sospendere le attività di vendita;


considerato, infine, che non si ravvisano nemmeno i presupposti per disporre la chiusura anticipata della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., tenuto conto della permanente possibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori;

P.Q.M.

conferma il provvedimento di rigetto delle richieste di sospensione della procedura e di chiusura anticipata della stessa.

Si comunichi alle parti e al Delegato.

Palermo, 25.3.2015.



Il Giudice dell'Esecuzione  
Dott.ssa Gabriella Giannone